



Allegato A alla DD DPG023/147 del 7.10.2022

AVVISO PUBBLICO

per la concessione di contributi a Enti proprietari e/o gestori di case famiglia/case alloggio per la conversione di strutture già esistenti in strutture da destinare all'accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito. Decreto Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021 (Pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15 novembre 2021).

Art. 1 – Normativa ed atti di riferimento

La Regione Abruzzo adotta il presente Avviso in coerenza ed attuazione dei seguenti atti:

- Legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;
- Legge 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- DPCM 21 maggio 2001, n.308 - Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328";
- Legge Regionale n. 2 del 4 gennaio 2005 - Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona e regolamenti comunali;
- Decreto 8 marzo 2013 – Requisiti delle case famiglie protette;
- Legge 21 aprile 2011 n.62 recante "Modifiche al codice di procedura penale e alla Legge 26 luglio 1975 n.354, ha dettagliato nuove disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori;
- Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo settore", a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- D.M. 15 settembre 2021 recante *"Ripartizione tra le Regioni del fondo istituito al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino"*;



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

- Decreto Dirigenziale 15 aprile 2022, n.1 recante il riparto delle somme relative all'anno 2022;
- D.R.G. n. 495 del 31/08/2022 – *“Fondo per l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in strutture extra- carcerarie. Presa d'atto del finanziamento e avvio della sperimentazione per la conversione di case famiglia/case alloggio protette da parte degli Enti gestori ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) punto 3 del Decreto del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021. Atto di indirizzo”.*

Art. 2 – Finalità

La normativa nazionale in materia, nel corso degli anni, ha introdotto importanti novità finalizzate a tutelare i diritti dei minori e a garantire contestualmente la funzione genitoriale delle persone detenute, in particolare, la Legge 21 aprile 2011 n.62 recante “Modifiche al codice di procedura penale” e alla Legge 26 luglio 1975 n.354, ha dettagliato nuove disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori.

In relazione a ciò, l'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, al comma 322, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, al fine di contribuire all'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 aprile 2011, n. 62, e in case-alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

Il D.M. 15 settembre 2021 ha disposto la ripartizione del fondo in argomento, prevedendo, per la Regione Abruzzo, uno stanziamento di euro 41.822,72 per l'anno 2021 e un ulteriore finanziamento di euro 26.268,63 per l'anno 2022, giusto Decreto Dirigenziale n. 1 del 15 aprile 2022.

Con riguardo alla successiva annualità 2023, il D.M. citato prevede il riparto delle risorse del Fondo tra le Regioni e le Province autonome da quantificarsi in base al numero di genitori con minori al seguito concretamente ospitati durante l'anno solare precedente, e in relazione al periodo dell'accoglienza e all'utilizzo effettivo delle risorse ricevute.

Nella fattispecie, le accoglienze sono da realizzarsi in case-famiglia protette, ai sensi dell'art.4 della legge 21 aprile 2011 n.62 e in possesso dei requisiti indicati nel decreto del Ministero di Giustizia 8 marzo 2013 o in case alloggio per l'accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino.

Rilevata l'assenza nella Regione Abruzzo di specifiche case protette in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero della Giustizia del 15 settembre 2021, con il presente avviso si intende concedere un contributo agli Enti gestori, presenti nel territorio regionale, per **convertire totalmente o in parte strutture già esistenti** tra case-famiglia e case-alloggio, determinando ambiti residenziali ai destinatari specifici sprovvisti di riferimenti materiali ed abitativi, così da evitare l'ingresso e la permanenza in strutture penitenziarie a tutela degli interessi e dei diritti dei minori.

Il presente Avviso intende selezionare le istanze avanzate da Enti o soggetti del Terzo Settore, ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. 117/2017, proprietari e/o gestori di case-famiglia/case-alloggio che intendano convertire la propria struttura o parte di essa **adeguandola alle caratteristiche tipologiche previste dall'art.4 della L.n.62/2011 per**



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

l'accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito.

Tali strutture verranno messe a disposizione del Provveditorato regionale dell'Amministrazione Penitenziaria, della Direzione Generale dei detenuti e del trattamento dell'Amministrazione penitenziaria e degli uffici UIEPE e Uffici Giudiziari presenti nel territorio regionale, come previsto all'art. 4 comma 2 del D.M. 15 settembre 2021.

Art. 3 - Destinatari

I destinatari delle strutture sono detenuti adulti e giovani adulti (fino a 25 anni di età) genitori con figli di età fino a 6 anni, sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria privativi o limitativi della libertà personale o a misure extra-carcerarie e privi di risorse economiche, alloggiative e lavorative.

Il numero dei destinatari, ai sensi del Decreto 8 marzo 2013 – Requisiti delle case famiglie protette, è di non oltre sei nuclei di genitori detenuti con relativa prole per ciascuna struttura.

Art. 4 – Dotazione finanziaria

Il Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha destinato alla Regione Abruzzo un finanziamento del valore complessivo da destinare all'intervento sperimentale che ammonta ad un totale di euro 68.091,35 (euro 41.822,72 nell'anno 2021 e per euro 26.268,63 nell'anno 2022) integralmente finanziato dal Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione. Tali somme sono state accertate e rimosse sul capitolo di entrata 22351.1 – PdC 2.01.01.01.000 denominato "*Trasferimento dal Ministero della Giustizia per accoglienza genitori detenuti con bambini in case famiglia*", e disponibili sul corrispondente capitolo di spesa 71351-PdC 1.04.04.01.000- denominato "*Attuazione interventi finanziati dal Ministero della Giustizia per l'accoglienza genitori detenuti con bambini in case famiglia*".

Art. 5 – Soggetti ammessi alla selezione

Sono ammessi alla selezione gli Enti del Terzo Settore, come definiti ai sensi dall'art. 4 del D.Lgs. n.117/2017 "Codice del Terzo Settore", aventi **sede legale e/o operativa nel territorio regionale ed iscritti al Registro Unico del Terzo Settore**, proprietari e/o gestori autorizzati/ accreditati a gestire case-famiglia e case alloggio nel territorio della Regione Abruzzo secondo la Legge 328/2000, "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", il DPCM 21 maggio 2001, n.308 - Regolamento concernente "Requisiti minimi strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della legge 8 novembre 2000, n. 328", la L.R. 4 gennaio 2005, n. 2 - Disciplina delle autorizzazioni al funzionamento e dell'accreditamento di soggetti eroganti servizi alla persona e i regolamenti comunali.

Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo dovrà essere autodichiarato dal legale rappresentante dell'organizzazione del Terzo Settore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. mm.



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

Art. 6 – Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili le domande recanti interventi finalizzati **a convertire totalmente o in parte strutture già esistenti** di Case famiglia-Case alloggio, che garantiscano ai genitori detenuti con bambini al seguito e/o nuclei mamma-bambino una vita quotidiana ispirata a modelli familiari - tenuto conto del prevalente interesse del minore - che rispondano ai seguenti criteri e parametri, stabiliti dal **D.M. 8 marzo 2013**:

- Ospitare non oltre 6 nuclei familiari;
- Previsione di stanze per il pernottamento e servizi igienici dei genitori e dei bambini che dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione venutesi a determinare per l'estensione del dettato della legge 62/2011 anche a soggetti di sesso maschile;
- Previsione di spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto;
- Previsione di spazi, di dimensioni sufficientemente ampie, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi;
- Possibilità di avere in comune i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina, lavanderia, ecc. ...).

Art 7 – Spese ammissibili e non ammissibili

Il finanziamento viene riconosciuto per i costi effettivamente sostenuti e documentati entro 1.03.2023, salvo proroghe. Saranno ammissibili le spese effettuate dal **15 novembre 2021**, data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n.21, del Decreto del Ministero di Giustizia del 15 settembre 2021 recante “Ripartizione tra le regioni del Fondo istituito al fine di contribuire all’accoglienza di genitori detenuti con bambini al seguito in case-famiglia protette e in case-alloggio per l’accoglienza residenziale dei nuclei mamma-bambino”.

L’importo del contributo finanziario complessivamente disponibile è pari a euro 68.091,35 e sarà assegnato sulla base della graduatoria finale delle domande ammesse a finanziamento, fino a concorrenza della somma a disposizione del soggetto attuatore (Regione Abruzzo) anche se in presenza di una sola domanda.

Le spese ammissibili a contributo finanziario sono quelle definite nel rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali e finalizzate **a convertire totalmente o in parte strutture già esistenti** di Case famiglia-Case alloggio nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 8/03/2013.

Le spese per progettazione, direzione e collaudo dei lavori, sono ammissibili complessivamente purché calcolate nel rispetto del Decreto del Ministro della Giustizia del 17/06/2016, n. 101941 e rispettino i limiti e le condizioni indicate dalla circolare RGS 4/2022, relativamente alle soglie massime in termini di percentuale e massimali di costo del personale da imputare nei quadri economici dei progetti.

Restano escluse dall’ammissibilità le spese per ammende, penali e controversie legali, nonché i maggiori oneri



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

derivanti dalla risoluzione delle controversie sorte con l'impresa aggiudicataria, compresi gli accordi bonari e gli interessi per ritardati pagamenti e le economie derivanti.

Restano, in ogni caso, escluse e non potranno essere rimborsate tutte le spese non ammissibili e non coerenti con le vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Per tutte le spese non specificate nel presente articolo o per la migliore specificazione di quelle indicate, si rinvia alle vigenti disposizioni comunitarie, statali e regionali.

Per quanto attiene all'IVA, il relativo importo è ammissibile a livello di progetto qualora non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e dovrà essere puntualmente tracciato, per ogni progetto, nei sistemi informativi gestionali.

Al fine di garantire la qualità delle prestazioni e il rispetto dei principi di concorrenza, economicità e correttezza nella realizzazione degli interventi ammessi a contributo, i soggetti beneficiari sono tenuti ad applicare la normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Art 8 – Modalità di partecipazione e termini per la presentazione della domanda

Il presente Avviso è rivolto agli Enti del Terzo settore in possesso dei requisiti richiesti dall'Art. 5, che siano interessati all'assegnazione di finanziamenti coerenti con l'Art. 1 del presente avviso.

I soggetti in possesso dei necessari requisiti di ammissibilità alla selezione potranno presentare apposita istanza di partecipazione al Dipartimento Lavoro-Sociale – Servizio Tutela Sociale – Ufficio Integrazione sociale, sottoscritta digitalmente dal rappresentante legale esclusivamente a mezzo della PEC istituzionale dello stesso, all'indirizzo DPG023@pec.regione.abruzzo.it.

Il termine di trasmissione è fissato, a pena di esclusione, **entro e non oltre il 31 ottobre 2022.**

L'oggetto della PEC deve essere il seguente: ***“Avviso pubblico per conversione di strutture da destinare all'accoglienza extracarceraria di genitori detenuti con figli al seguito”.***

La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, mediante la modulistica allegata al presente Avviso, in formato elettronico digitale con estensione .pdf, compilata in tutte le parti previste, sottoscritta in modalità digitale PADES dal legale rappresentante del soggetto proponente.

La modulistica prevede:

- Istanza di candidatura con autodichiarazione sul possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del legale rappresentante dell'organizzazione del Terzo Settore, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e ss. - **Allegato 1;**



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

- Proposta progettuale/formulario – **Allegato 2.**

Alla modulistica regionale predisposta occorre allegare, **a pena di esclusione**:

- Progetto tecnico dei lavori di conversione della struttura;
- Cronoprogramma di esecuzione e completamento delle attività;
- Piano economico/finanziario del Progetto tecnico dei lavori e dell'eventuale cofinanziamento sottoscritto dal rappresentante legale dell'ente proprietario e/o gestore;
- Statuto e atto costitutivo dell'Ente proponente;
- Autorizzazione del proprietario dell'immobile ad eseguire i lavori (nel caso di Enti gestori non proprietari);
- Copia di un documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità.

La Regione Abruzzo declina ogni responsabilità per il mancato recapito e rigetterà come inammissibili le istanze pervenute oltre il termine perentorio di cui al presente articolo.

Art. 9 – Valutazione di ricevibilità e ammissibilità e delle domande

Le domande saranno valutate da apposita Commissione, nominata dalla Direttrice del Dipartimento Lavoro-Sociale della Regione Abruzzo, successivamente alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle stesse.

La Commissione procederà alla verifica dell'ammissibilità formale delle domande pervenute e saranno ammesse in base alla rispondenza ai seguenti requisiti:

- presentate dai soggetti con requisiti indicati nell'art. 5 del presente Avviso;
- pervenute via pec all'indirizzo indicato, entro i termini di scadenza e nelle modalità stabilite dal presente Avviso;
- corrispondenza della domanda in termini di regolarità formale, completezza documentale, rispetto dei termini per la presentazione e della procedura prevista;
- ammissibilità della domanda in termini di coerenza con le finalità del Decreto 8 marzo 2013 – Requisiti delle Case Famiglie Protette e aderenza ai risultati attesi secondo l'articolo 6 del presente Avviso;

Le domande non rispondenti ai suddetti criteri saranno considerate non ricevibili e pertanto non saranno ammesse alla successiva valutazione. In tale caso verrà data comunicazione ai soggetti interessati della non ricevibilità delle domande presentate e concessi i termini per presentare eventuali osservazioni; tale comunicazione viene trasmessa a mezzo PEC a cura dell'Ufficio competente, attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi della proposta, la Regione Abruzzo assegna al soggetto proponente un termine di 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il soggetto cui si riferisce



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

la carenza è escluso dalla procedura. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

A conclusione della fase di verifica dell'ammissibilità, la Commissione procederà alla valutazione delle proposte ritenute ammissibili. La valutazione sarà effettuata secondo i seguenti criteri e parametri di valutazione, fino ad un massimo complessivo di 100 punti:

CRITERIO DI VALUTAZIONE (massimo punti 64)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
a. Le case famiglia protette sono collocate in località dove sia possibile l'accesso ai servizi territoriali, socio-sanitari ed ospedalieri, e che possano fruire di una rete integrata a sostegno sia del minore sia del genitore	Pienamente corrispondente	8
	Mediamente corrispondente	4
	Poco corrispondente	2
	Non corrispondente	0
b. Le strutture hanno caratteristiche tali da consentire agli ospiti una vita quotidiana ispirata a modelli familiari, tenuto conto del prevalente interesse del minore e di come gli spazi interni saranno organizzati per facilitare il conseguimento delle finalità di legge	Pienamente corrispondente	8
	Mediamente corrispondente	4
	Poco corrispondente	2
	Non corrispondente	0
c. Numero di ospiti (non oltre sei nuclei di genitori con relativa minori)	Pienamente corrispondente	8
	Mediamente corrispondente	4
	Poco corrispondente	2
	Non corrispondente	0
d. I profili degli operatori professionali impiegati, numero e	Pienamente	8



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

organizzazione del gruppo di lavoro	corrispondente	
	Mediamente corrispondente	4
	Poco corrispondente	2
	Non corrispondente	0
e. Le stanze per il pernottamento e i servizi igienici del genitore e dei minori dovranno tenere conto delle esigenze di riservatezza e differenziazione venutesi a determinare per l'estensione del dettato della legge 62/2011 anche a soggetti di sesso maschile	Pienamente corrispondente	8
	Mediamente corrispondente	4
	Poco corrispondente	2
	Non corrispondente	0
f. Organizzazione spazi in comune per i servizi indispensabili per il funzionamento della struttura (cucina, etc. ...)	Pienamente corrispondente	8
	Mediamente corrispondente	4
	Poco corrispondente	2
	Non corrispondente	0
g. Previsione di spazi da destinare al gioco per i bambini, possibilmente anche all'aperto	Pienamente corrispondente	8
	Mediamente corrispondente	4
	Poco corrispondente	2
	Non corrispondente	0

**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

h. Previsione di spazi, per consentire gli incontri personali, quali: i colloqui con gli operatori, i rappresentanti del territorio e del privato sociale, nonché gli incontri e i contatti con i figli e i familiari al fine di favorire il ripristino dei legami affettivi	Pienamente corrispondente	8
	Mediamente corrispondente	4
	Poco corrispondente	2
	Non corrispondente	0

Le domande verranno inoltre valutate secondo i seguenti ulteriori criteri e parametri:

CRITERIO DI VALUTAZIONE (massimo punti 26)	GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Coerenza del progetto tecnico con le finalità dell'Avviso	Pienamente coerente	26
	Mediamente coerente	15
	Poco coerente	5
	Non coerente	0

Previsione di un cofinanziamento a carico del proponente sull'intero costo progettuale. Il punteggio verrà calcolato in base al rapporto del costo dell'intero progetto con la quota di cofinanziamento, secondo il seguente schema:

CRITERIO DI VALUTAZIONE (massimo punti 10)	Percentuale di Cofinanziamento	Punteggio
Cofinanziamento a carico del proponente sull'intero costo progettuale	Fino al 20%	4
	Fino al 40%	6
	Fino al 60%	8
	Oltre il 60%	10

La Commissione concluderà i lavori e trasmetterà al Dirigente l'elenco dei progetti valutati con il relativo punteggio entro 15 giorni dall'insediamento.

Saranno ammesse a finanziamento le proposte che avranno raggiunto la soglia minima di idoneità di 60/100 punti disponibili.



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

Art. 10 – Formazione della Graduatoria

La graduatoria dei soggetti richiedenti verrà formata in base al punteggio conseguito in ordine decrescente e avrà validità fino al 31/12/2023.

La procedura di selezione è ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un'unica istanza da parte di un unico soggetto, in possesso dei requisiti, ove la domanda risulti idonea e coerente con quanto previsto nel presente Avviso.

Gli esiti della valutazione saranno approvati con apposito provvedimento, pubblicati sul sito istituzionale della Regione Abruzzo <http://www.regione.abruzzo.it>. La pubblicazione ha valore di notifica per gli interessati a tutti gli effetti di legge.

La Regione Abruzzo si riserva di procedere a controlli rispetto alle dichiarazioni rese in qualsiasi momento del procedimento.

Art. 11 - Modalità di erogazione del finanziamento

Il finanziamento sarà erogato al soggetto beneficiario nella misura del 100% del finanziamento concesso, a seguito della comunicazione **di avvio delle attività progettuali**, su richiesta sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario del finanziamento, entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta e della apposita idonea garanzia fideiussoria, di cui al successivo Art. 12.

Art. 12 Fidejussione

1. I soggetti beneficiari dei finanziamenti devono stipulare apposita fideiussione bancaria o assicurativa a garanzia del finanziamento assegnato, pari al 100% del finanziamento concesso per la realizzazione dell'intervento.
2. La fideiussione dovrà:
 - a) essere presentata contestualmente alla comunicazione di avvio delle attività;
 - b) essere obbligatoriamente rilasciata da:
 - istituti bancari;
 - intermediari finanziari non bancari iscritti nell'Albo unico di cui all'articolo 106 del Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.lgs. 385/1993) consultabile sul sito della Banca d'Italia (www.bancaditalia.it);
 - compagnie di assicurazione autorizzate dall'IVASS all'esercizio nel ramo cauzione, di cui all'albo consultabile sul sito istituzionale dello stesso istituto (www.ivass.it);
 - c) contenere la clausola della rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944, secondo comma, del Codice civile e la clausola del pagamento a semplice richiesta scritta da parte della Regione che rilevi a carico del soggetto inadempienze nella realizzazione delle attività progettuali o rilevi che alcune spese non sono giustificate correttamente sulla base della documentazione di spesa prodotta;
 - d) contenere l'esplicita dichiarazione della permanenza della sua validità, in deroga all'articolo 1957 del



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

Codice civile, fino a 24 mesi successivi alla data di presentazione alla Regione della rendicontazione finale (entro e non oltre il 1/3/2023), desumibile da eventuale successiva determinazione regionale e, comunque, fino al rilascio di apposita dichiarazione di svincolo in forma scritta da parte dell'Amministrazione.

Art. 13- Obblighi del soggetto attuatore

Il soggetto attuatore si obbliga a:

- avviare tempestivamente le attività progettuali illustrate nella scheda progetto ammessa a finanziamento per non incorrere in ritardi attuativi e concludere il progetto nella forma, nei modi e nei tempi previsti, nel rispetto della tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di intervento/progetto e di sottoporre alla Regione Abruzzo le eventuali modifiche al progetto;
- individuare eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa e di spesa, definita nel cronoprogramma, relazionando alla Regione Abruzzo;
- rispettare l'obbligo di richiesta CUP di progetto e conseguente indicazione dello stesso su tutti gli atti amministrativo/contabili direttamente o attraverso il soggetto attuatore;
- garantire la tracciabilità dei flussi finanziari utilizzando conto corrente bancario o postale dedicato al finanziamento concesso;
- assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- garantire, nelle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di riferimento, nonché dalla restante normativa nazionale ed europea applicabile;
- fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dalla Regione Abruzzo;
- garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta della Regione Abruzzo;
- facilitare le verifiche della Regione Abruzzo altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori pubblici delle azioni;
- rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all' Ente, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché alle eventuali specifiche circolari/disciplinari che potranno essere adottati dalla Regione Abruzzo;
- presentare la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute a conclusione dell'intervento (entro e non oltre il 1/3/2023);
- partecipare, ove richiesto, alle riunioni convocate dalla Regione Abruzzo;
- garantire, anche attraverso la trasmissione di relazioni periodiche sullo stato di avanzamento del progetto, che la Regione Abruzzo riceva tutte le informazioni necessarie, relative alle linee di attività per l'elaborazione delle relazioni annuali al Ministero;
- fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai regolamenti comunitari e dalla Regione Abruzzo e per tutta la durata del progetto;
- garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, comunicando alla Regione Abruzzo dell'avvio



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

e dell'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto, comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie;

- osservare tutte le prescrizioni e indicazioni che saranno fornite dalla Regione Abruzzo in merito all'attuazione, rendicontazione e monitoraggio degli interventi;
- mantenere la destinazione d'uso coerente col progetto finanziato per gli edifici interessati dagli interventi e a garantire la funzionalità degli stessi per un periodo minimo di 5 anni dalla liquidazione del finanziamento concesso.

Art. 14 – Monitoraggio e controllo delle iniziative e dei progetti finanziati

Le iniziative e i progetti ammessi a finanziamento saranno oggetto di monitoraggio in itinere e, al termine, a una verifica amministrativo-contabile sulla correttezza delle spese sostenute e sui risultati conseguiti.

Ai fini del monitoraggio, **entro il 1° marzo 2023** gli enti beneficiari trasmetteranno:

- a) la relazione sulla realizzazione complessiva delle attività previste nel progetto o nell'iniziativa e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati;
- b) il rendiconto coerentemente al Piano economico/finanziario presentato, accompagnato dall'elenco dettagliato dei giustificativi delle spese sostenute distinto per macrovoci di spesa unitamente alle fatture quietanzate e agli altri documenti contabili aventi forza probante equivalente.

La documentazione inerente la rendicontazione deve essere approvata con atto dall'organo di amministrazione del soggetto beneficiario del finanziamento.

La Regione Abruzzo si riserva di procedere a controlli rispetto alle dichiarazioni rese in qualsiasi momento del procedimento.

Art. 15 – Informazioni sull'Avviso pubblico e modulistica

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Dott. Tobia Monaco, Dirigente Servizio Tutela Sociale – Famiglia.

Il presente Avviso, comprensivo degli allegati, è reperibile sul sito internet della Regione Abruzzo, all'indirizzo <http://www.regione.abruzzo.it> www.abruzzosociale.it.

Per informazioni e richiesta di chiarimenti gli interessati possono rivolgersi al Servizio Tutela sociale e Famiglia- Ufficio "Integrazione Sociale" – dpg023@regione.abruzzo.it entro la data **del 24 ottobre 2022**.

Art 16 – Tutela della privacy

I dati di cui la Regione Abruzzo entra in possesso a seguito del presente Avviso verranno trattati nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE/2018/679.



**Dipartimento Lavoro-Sociale
Servizio Tutela Sociale-Famiglia
Ufficio Integrazione Sociale**

Art. 17 – Indicazioni del Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente l'attuazione del presente avviso e la relativa concessione si elegge quale Foro competente quello di Pescara.

Art. 18 – Norma di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme di legge vigenti in materia.

Il Dirigente del Servizio

Dr. Tobia Monaco

(firmato digitalmente)

MONACO TOBIA
DIRIGENTE REGIONE
ABRUZZO
07.10.2022 15:47:59
GMT+01:00